

REGOLAMENTO (CE) N. 2533/98 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1998

sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE») (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Commissione (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto,

(1) considerando che l'articolo 5.1 dello statuto prevede che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici; che, al fine di facilitare lo svolgimento di tali compiti definiti all'articolo 105 del trattato, in particolare l'attuazione della politica monetaria, queste informazioni statistiche sono utilizzate essenzialmente per la produzione di raccolte di informazioni statistiche, per le quali l'identità dei singoli operatori economici è irrilevante, ma possono anche essere utilizzate a livello di singoli operatori economici; che l'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1 dello statuto; che l'articolo 5.4 enuncia che il Consiglio determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione; che per l'applicazione dell'articolo 5.1 dello statuto le banche centrali nazionali possono collaborare con le altre autorità competenti, in particolare con gli istituti statistici nazionali e le autorità preposte al controllo dei mercati;

(2) considerando che, affinché le informazioni statistiche si rivelino uno strumento efficace ai fini dell'espletamento dei compiti del SEBC, le definizioni e le procedure relative alla raccolta delle suddette informazioni devono essere configurate in

modo tale da garantire alla BCE la capacità e la flessibilità di avvalersi tempestivamente di statistiche di elevata affidabilità, che rispecchino l'evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie e tengano conto degli oneri imposti ai soggetti dichiaranti; che in questo contesto occorre tener conto non solo dei risultati del SEBC nell'espletamento dei compiti affidatigli e della sua indipendenza ma anche mantenere al minimo gli oneri a carico dei soggetti dichiaranti;

(3) considerando che è dunque auspicabile definire le categorie di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione (in termini di unità economiche e di applicazioni statistiche) sulle quali possono esercitarsi poteri statistici della BCE e nell'ambito delle quali la BCE determina, attraverso i propri poteri regolamentari, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;

(4) considerando che l'omogeneità degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione è un requisito necessario ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri partecipanti, il cui obiettivo principale è quello di dotare la BCE di un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri partecipanti considerati come un unico territorio economico; che la BCE ha predisposto e gestisce un «Elenco di istituzioni finanziarie monetarie a fini statistici» sulla base di una definizione comune di tali istituzioni;

(5) considerando che la suddetta definizione comune a fini statistici precisa che le istituzioni finanziarie monetarie comprendono gli enti creditizi residenti, così come definiti dal diritto comunitario, e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (quanto meno in termini economici);

(6) considerando che potrebbe essere necessario che le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro che non rispondono necessariamente alla definizione comune a fini statistici di istituzioni finanziarie monetarie siano sottoposte agli obblighi

(1) GU C 246 del 6. 8. 1998, pag. 12.

(2) GU C 328 del 26. 10. 1998.

(3) Parere espresso l'8 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).